

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

1^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1994

Presidenza del vice presidente SCAGLIONE

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 10 e <i>passim</i>
ALOI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	3, 8, 11
BERGONZI (Rif. Com. Progr.)	5, 6, 9
BUCCIARELLI (Progr. Feder.)	13
MAGRIS (Misto)	10

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Bergonzi.

BERGONZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 9 marzo 1994 sono stati trasformati in ordinamento i progetti Ergon ed Ambra relativi agli istituti tecnici industriali;

che ciò consente una riforma per decreto degli istituti tecnici industriali con riferimento ai trienni per meccanici, elettrotecnici, elettronici e telecomunicazioni ed ai bienni di tutti i suddetti istituti a partire dall'anno scolastico 1994-95;

che le sperimentazioni per il biennio iniziale non possono considerarsi sufficientemente diffuse e collaudate;

che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il cui parere in questi casi è indispensabile, non ha mai approvato la struttura che viene oggi proposta nei bienni iniziali;

che non è stato avviato nè un piano di aggiornamento e neppure un piano di informazione per docenti chiamati ad insegnare nuovi programmi ed in alcuni casi nuove materie;

che con comunicazione di servizio del 4 maggio 1994 il Ministero della pubblica istruzione differiva all'anno scolastico 1995-96 l'applicazione dei nuovi orari e programmi di insegnamento nei bienni degli istituti tecnici industriali;

che attraverso la trasformazione in ordinamento di sperimentazioni già consolidate da tempo (come nel caso degli istituti tecnici industriali in oggetto) si rischia di compromettere (realizzandola a segmenti e per decreto) la riforma complessiva della scuola secondaria superiore,

si chiede di sapere quali provvedimenti ed iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di ricondurre la riforma degli istituti tecnici industriali all'interno di un progetto complessivo di riforma della scuola secondaria che non può più essere rinviato e che ponga al centro l'elevamento dell'obbligo scolastico.

(3-00025)

ALOI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si ritiene di dovere preliminarmente osservare che i provvedimenti riguardanti al-

cuni indirizzi degli istituti tecnici industriali, adottati con il decreto ministeriale del 9 marzo 1994, di cui è cenno nell'interrogazione in esame, non hanno inteso certo sostituirsi alle misure che in tale specifico settore saranno introdotte in sede di riforma della scuola secondaria superiore - che si conta di sottoporre quanto prima all'esame del Parlamento - ma sono stati ritenuti necessari, in attesa di detta riforma, al fine di un periodico e costante adeguamento dei relativi ordinamenti scolastici alle esigenze socio-economiche dell'odierna società.

Il citato decreto, pubblicato sul supplemento ordinario n. 100 della *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1994, sancisce in particolare la sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento vigenti nel biennio degli istituti tecnici industriali e dei successivi trienni relativamente agli indirizzi per l'elettronica industriale, per le telecomunicazioni, per la meccanica industriale, per le industrie metalmeccaniche e la meccanica di precisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1222 del 30 settembre 1961.

Con il successivo decreto ministeriale del 29 aprile 1994 è stato poi disposto, come rileva anche l'onorevole interrogante, il differimento all'anno scolastico 1995-96 dell'attuazione dei nuovi orari e programmi di insegnamento limitatamente al biennio degli istituti tecnici industriali presi in considerazione dal summenzionato decreto del 9 marzo 1994.

In ordine alle effettive ragioni che hanno consigliato la revisione dei programmi e degli orari dei summenzionati bienni e trienni, occorre tener presente che le innovazioni al riguardo apportate non solo si pongono in relazione, come dianzi premesso, all'evoluzione tecnologica ed ai mutamenti intervenuti negli ultimi anni nella società civile e nei settori produttivi di riferimento, ma costituiscono la naturale e doverosa conclusione di una sperimentazione ultradecennale, avviata con i progetti Ambra ed Ergon ai quali ha fatto specifico riferimento l'onorevole senatore interrogante. Si ricorda in proposito che l'attività sperimentale posta in essere con i progetti in questione ha trovato, attraverso una costante opera di verifica e di monitoraggio, un crescente consenso negli operatori scolastici, fino al parere favorevole, espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta del 23 aprile 1992, ai fini dell'istituzionalizzazione dei percorsi adottati a livello di sperimentazione.

Pertanto i percorsi biennali e triennali delle specializzazioni «elettronica e telecomunicazioni», «elettrotecnica ed automazione» e «meccanica» non danno certo luogo a nuove tipologie di scuola, essendo stati varati per le ragioni di adeguamento ed aggiornamento sopra accennate - secondo una procedura che è già stata seguita in passato, e per l'esattezza nel 1981, per ammodernare gli indirizzi relativi all'informatica industriale ed ai periti commerciali programmatori - indirizzi che, sebbene istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 725, hanno poi richiesto, per le rapidissime evoluzioni tecnologiche riscontratesi negli specifici settori, una revisione dei piani di studio dopo pochi anni.

Il fatto che l'Amministrazione abbia deciso, con il decreto ministeriale del 29 aprile 1994, di differire all'anno scolastico 1995-96 l'entrata in vigore dei nuovi orari e programmi, nell'ambito del biennio, è da attribuire a motivi contingenti e di opportunità, in attesa che maturino le

condizioni necessarie per attivare il piano nazionale di aggiornamento del personale docente.

In considerazione, comunque, delle richieste avanzate da numerosi istituti - i quali hanno rappresentato lo stato di disagio per il mantenimento di programmi ormai superati e che non incontrano più il gradimento dell'utenza, come dimostra il consistente calo di iscrizioni alle prime classi - la competente Direzione generale per l'istruzione tecnica ha ritenuto, con nota n. 3099 del 5 maggio 1994, di offrire l'opportunità, a quelle istituzioni che ne avevano fatto richiesta, di adottare i nuovi piani di studio del biennio già dal prossimo anno scolastico 1994-95. L'iniziativa in tal senso adottata è stata favorita da una serie di incontri promossi nello scorso mese di maggio con i presidi degli istituti tecnici interessati, a cura della medesima Direzione generale.

Resta ovviamente inteso che le iniziative, oggetto dell'interrogazione in discussione, che il Ministero ha adottato - giova ripeterlo - allo scopo di assicurare il necessario raccordo dei curricula scolastici con il sistema produttivo e con le intervenute innovazioni tecnologiche, non potranno non essere ricondotte, come si suggerisce nell'interrogazione medesima, nel contesto della disciplina legislativa con la quale dovrà essere prossimamente attuata la riforma della scuola secondaria superiore, ivi compreso l'innalzamento dell'obbligo scolastico.

BERGONZI. Vorrei manifestare la mia completa insoddisfazione per la risposta del Sottosegretario, insoddisfazione motivata soprattutto dalle ultime parole da lui usate quando non ha assunto a nome del Governo, impegni precisi nel senso che facevo mio nell'interrogazione, di ricondurre la valutazione di un'eventuale trasformazione in ordinamento di progetti sperimentali come Ergon ed Ambra all'interno del progetto complessivo di riforma della scuola secondaria superiore.

Io ritengo che sia necessario, indispensabile, ricondurre la ristrutturazione dei programmi degli istituti tecnici all'interno della riforma della scuola secondaria superiore non perchè sia contrario a progetti di sperimentazione nella scuola secondaria superiore, nella fattispecie a quelli degli istituti tecnici, che è giusto vadano avanti e che vengano anche estesi; ma altra cosa è la trasformazione in ordinamento, soprattutto per quanto riguarda il biennio. Lei sa benissimo, signor Sottosegretario, che la riforma della scuola secondaria superiore è un argomento di grande importanza e attualità. Su questo però il Governo è assolutamente reticente; non esiste nessun impegno di priorità da parte del Governo per avviare celermente una riforma della scuola secondaria superiore, che dovrebbe costituire il primo obiettivo per una riforma radicale della scuola nel nostro paese. Ora, tale riforma dovrebbe mettere al primo posto l'innalzamento dell'obbligo scolastico e quindi verrebbe immediatamente in discussione la questione dei programmi e della struttura del biennio di tutte le scuole superiori. In questo senso la conferma della trasformazione in ordinamento di una sperimentazione per il biennio iniziale degli istituti tecnici sarebbe misura di qualche significato. Si tratta di una sperimentazione che non ha carattere decennale come quella relativa al triennio; la sperimentazione per il biennio credo che abbia carattere al massimo biennale. Quindi anche se non ci fosse il problema di fondo, che io ho sottolineato, di inserirla nel contesto

dell'elevamento dell'obbligo scolastico e della riforma della scuola media superiore, sarebbe prematuro trasformarla in ordinamento perchè non esiste ancora una sperimentazione sufficientemente diffusa sul piano temporale e territoriale. La questione del biennio nella scuola media superiore, e quindi negli istituti tecnici, sarà uno dei temi centrali della riforma della scuola superiore e dell'elevamento dell'obbligo scolastico. E il Governo, confermando in questa sede l'intenzione di trasformare in ordinamento nell'anno scolastico 1995-96 le sperimentazioni del biennio, sembra adombrare la volontà di allontanare la riforma della scuola secondaria superiore ed il connesso elevamento dell'obbligo scolastico.

Signor Sottosegretario, mi permetta infine di sottolineare un'affermazione contenuta nella sua risposta che considero estremamente grave anche per ciò che concerne il contesto dei progetti che il Governo intende portare avanti, in particolare quello da lei delineato che la mia parte politica non condivide: mi riferisco a quanto da lei dichiarato circa la necessità di attendere che maturino le condizioni necessarie per attivare il piano nazionale per l'aggiornamento del personale docente. Al riguardo ho ricevuto diverse segnalazioni di istituti tecnici italiani in cui non solo la sperimentazione del biennio non ha avuto luogo, ma gli stessi insegnanti hanno manifestato l'impossibilità di svolgere appieno il proprio lavoro non possedendo le competenze necessarie all'insegnamento di nuove materie e per le difficoltà di adeguamento ai nuovi orari di lavoro. Pertanto, nella consapevolezza dell'importanza che l'aggiornamento del personale riveste per il nostro sistema scolastico, ritengo che il Governo non possa pensare di dare una risposta soddisfacente semplicemente ribadendo che nell'anno scolastico 1995-96 avrà luogo la trasformazione in ordinamento delle sperimentazioni in corso e che per l'aggiornamento del personale docente dovranno attendersi le condizioni necessarie, poichè tale risposta contrasta con l'impegno di rendere più efficiente il nostro sistema scolastico.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Bergonzi.

BERGONZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che con ordinanza ministeriale dell'8 aprile 1993, n. 106, per il conferimento delle supplenze nei conservatori di musica al personale docente e agli accompagnatori di pianoforte si stabilisce:

che per aspirare ad essere inclusi nelle graduatorie relative agli insegnanti di letteratura italiana e di letteratura poetica e drammatica è richiesto il possesso del diploma di laurea in lettere o in materie letterarie ad esclusione di altri;

che nessun obbligo di titolo di studio in materia specifica è invece richiesto per l'insegnamento di storia della musica (tanto per la cattedra di storia della musica ed estetica musicale che per quella di storia della musica nella scuola di didattica della musica), nè per l'accesso ai posti di bibliotecario;

che tali materie vengono equiparate, per quanto riguarda la valutazione dei titoli per l'accesso alle liste di supplenza, non alle materie culturali (come ad esempio letteratura), bensì alle materie artistiche, cosicchè per esse la valutazione dei titoli di studio è prevista

solo in aggiunta ai titoli artistici, ma non costituisce un criterio preventivo di valutazione dei candidati;

che esiste una scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia, con sede in Cremona, che consente di conseguire il diploma di laurea in musicologia, il diploma di paleografia e filologia musicale e il diploma di storia e didattica della musica;

che a detto diploma di laurea in musicologia è stato riconosciuto con decreto ministeriale 3 settembre 1982 la piena idoneità all'accesso ai concorsi per le cattedre di italiano, storia ed educazione civica e geografia nelle scuole medie, alla cattedra relativa all'insegnamento di materie letterarie e a quella di storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

che il piano di studi del corso di laurea in musicologia dell'Università di Cremona include, fra le materie fondamentali di insegnamento, la storia della poesia per musica, a differenza di quanto avviene nei corsi di lettere (nei quali il più delle volte tale insegnamento è addirittura inesistente);

che i corsi di laurea in discipline musicologiche sono quelli in cui viene maggiormente curata la formazione universitaria nel campo della drammaturgia musicale, dei rapporti tra ambiente letterario ed ambiente musicale, della librettistica e, più in generale, della poesia per musica;

che le biblioteche di conservatorio, lungi dall'essere semplicemente equiparabili alle altre biblioteche scolastiche, conservano gran parte del nostro patrimonio musicale manoscritto e a stampa, il cui valore ed interesse scientifico è senza paragoni al mondo, e necessitano perciò di personale adeguatamente preparato;

che la storia della musica e il posto di bibliotecario sono equiparati, ai fini della valutazione dei titoli di studio ed artistico culturali, alle materie artistiche e non a quelle culturali (quali invece vengono giustamente considerate letteratura italiana e letteratura poetica e drammatica, così come storia dell'arte nelle accademie in cui ne è previsto l'insegnamento);

che tale configurazione, comportando di fatto il venir meno della necessità di un adeguato titolo di studio per l'immissione nelle relative graduatorie, crea una situazione paradossale, per cui titoli quali la laurea in musicologia, il diploma in storia e didattica della musica, conseguiti al termine di corsi di studio specifici che comprendono, fra l'altro, esami di biblioteconomia e bibliografia, didattica della musica e storia della musica (pluriennale), non vengono considerati, da soli, attinenti all'insegnamento di storia della musica o al posto di bibliotecario nei conservatori di musica (incarico, quest'ultimo, per il quale neppure è richiesta la laurea o un qualsiasi titolo di studio);

che tutto ciò tende a configurarsi come inaccettabile impoverimento della qualità dell'insegnamento delle discipline sopra indicate, oltre che nella cura delle biblioteche dei conservatori, ed insieme una iniqua discriminazione nei confronti dei laureati in musicologia e dei diplomati in paleografia e filologia musicale o in storia e didattica della musica.

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di riconoscere alla laurea in musicologia rilasciata dalla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia con sede in Cremona la dignità di titolo di studio abilitante all'ammissione all'insegnamento della letteratura italiana e della letteratura poetica e drammatica nei conservatori di musica;

quali provvedimenti intenda assumere al fine di consentire la valutazione della stessa e dei diplomi in paleografia e filologia musicale e in storia didattica della musica come titoli di studio abilitanti e non come meri titoli artistico-culturali, ai fini dell'insegnamento della storia della musica e dell'assegnazione dei posti di bibliotecario nei conservatori di musica;

quali provvedimenti intenda assumere ai fini di riconoscere alla storia della musica e all'incarico di bibliotecario la dignità di materie culturali, al pari della letteratura italiana e della letteratura poetica e drammatica, in analogia con quanto avviene per la storia dell'arte negli istituti ove ne sia previsto l'insegnamento.

(3-00058)

ALOI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si premette che le argomentazioni addotte a sostegno di un adeguato riconoscimento del diploma di laurea in musicologia e degli altri diplomi in discipline musicali di cui è cenno nell'interrogazione in esame sono sostanzialmente fondate, tanto che saranno tenute nella dovuta considerazione nel prosieguo dei lavori, già avviati dall'Amministrazione, a norma dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 35 del 12 febbraio 1993, per la revisione e la rielaborazione delle classi di concorso e di accesso ai ruoli del personale della scuola.

Un'opportuna modifica si ritiene debba essere soprattutto apportata relativamente al diploma di laurea in musicologia - previsto dal decreto ministeriale del 3 maggio 1982 per l'accesso alla classe di concorso LXVI - tenuto conto che l'esclusione di tale titolo per quanto attiene agli insegnanti di letteratura italiana e di letteratura poetica sembra invero da attribuire a mero errore materiale.

Per quanto riguarda, comunque, il reclutamento in posti di ruolo del personale docente dei conservatori, è noto come esso avvenga attraverso due distinte procedure concorsuali (cosiddetto doppio canale), ossia per concorso per soli titoli e per concorso per titoli ed esami. È noto inoltre che nel settore dei conservatori e delle accademie non sono stati mai previsti, per l'accesso ai ruoli, titoli di studio o titoli di abilitazione, né tanto meno titoli di studio abilitanti.

Al riguardo il testo unico approvato con il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, all'articolo 270, con specifico riferimento ai concorsi per titoli ed esami, sancisce al quarto comma (cosa peraltro ben nota all'onorevole senatore interrogante) che «la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a quindici trentesimi». Tali concorsi, peraltro, non hanno valore abilitante per i candidati non vincitori inclusi nelle graduatorie di merito.

Per quanto concerne poi il conferimento delle supplenze al personale non di ruolo dei conservatori di musica, risponde in effetti al vero che l'ordinanza ministeriale n. 106 dell'8 aprile 1993, in atto disciplinante la materia, non prevede la valutazione dei diplomi di laurea rilasciati dall'università di Pavia (con sede a Cremona) in musicologia, in paleologia e filologia musicale e in didattica della musica. Considerato tuttavia che la medesima ordinanza, benchè emanata con carattere permanente, fa comunque salve eventuali modifiche che si dovessero rendere in seguito necessarie, l'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero, al quale la questione è stata sottoposta, si è impegnato a richiedere in breve alla predetta università i piani di studio previsti per il conseguimento delle lauree in parola, ai fini di un approfondimento della loro valutabilità.

BERGONZI. Signor Sottosegretario, dopo aver manifestato insoddisfazione per la risposta fornita alla mia prima interrogazione, mi dichiaro ora addirittura esterrefatto per le affermazioni contenute in questa altra risposta che credo giustifichino appieno la validità delle motivazioni che sono alla base della seconda interrogazione da me presentata. Infatti, riguardo al problema dell'attribuzione, nei conservatori di musica, delle supplenze al personale docente e agli accompagnatori di pianoforte (di cui all'ordinanza ministeriale dell'8 aprile 1993, n. 106), lei si è limitato a rispondere che per approfondire tale questione l'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero richiederà all'università di Pavia (con sede a Cremona) i piani di studio relativi ai diplomi di laurea in musicologia, in paleologia e filologia musicale e in didattica della musica. La questione in realtà si sarebbe potuta risolvere molto più semplicemente: essendo io di Cremona, avrei potuto fornire direttamente i citati piani di studio, che sono contenuti in libretti a disposizione di tutti.

Benchè non voglia far carico nè al Sottosegretario nè all'attuale Governo di quanto accaduto in passato, desidero ricordare che da anni si verifica questa assurdità: la laurea in musicologia consente l'accesso ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, della storia e della geografia nella scuola media dell'obbligo e non nei conservatori. Inoltre, l'ordinamento attuale - di cui sempre all'ordinanza ministeriale dell'8 aprile 1993, n. 106 - per l'inserimento nelle graduatorie di supplenza nei conservatori per l'insegnamento di letteratura italiana, letteratura poetica e drammatica prevede il possesso del diploma di laurea in lettere o in materie letterarie ad esclusione di altri, e quindi anche di quello in musicologia. La suddetta ordinanza stabilisce altresì che nessun titolo di studio in materia specifica sia invece obbligatoriamente richiesto per l'insegnamento di storia della musica nè per l'accesso ai posti di bibliotecario nei conservatori. Questo perchè la storia della musica è considerata una materia di tipo artistico e non culturale: allora i titoli non contano, e ci si basa solo sulle pubblicazioni.

Signor Sottosegretario, io mi auguro che quello di stamani sia un infortunio. Infatti l'unica cosa che il Governo avrebbe dovuto dire questa mattina sarebbe stata la seguente: ritiriamo l'ordinanza dell'8 aprile 1993, n. 106, e la sostituiamo onde eliminare le inaccettabili incongruenze che discriminano chiaramente un'università il cui titolo di stu-

dio è regolarmente riconosciuto. Ma non c'è solo una discriminazione nei confronti di un'università e dei suoi studenti, c'è un aspetto ancora più grave: si privano i conservatori della possibilità di avere degli insegnanti qualificati, quali potrebbero essere quelli provenienti da questa università. Infatti quella di Pavia è un'università altamente qualificata ed anche fortemente selettiva.

Signor Sottosegretario, intendo qui rinnovare la precisa richiesta che l'ordinanza n. 106 venga ritirata e venga immediatamente sostituita da un'altra, fondata sul buon senso. Qualora venisse ritirata ma non immediatamente sostituita da un'altra, si correrebbe il serio rischio di giungere alle nomine di insegnanti supplenti nei conservatori con un sistema che potrebbe non tener conto di alcun criterio oggettivo, con un sistema discrezionale. Infatti nella gran parte dei conservatori le graduatorie sono ormai esaurite e quindi i rischi di discrezionalità nelle assunzioni di supplenti sono elevati.

Concludo, signor Sottosegretario, affermando che su tale questione continueremo ad insistere e ad incalzare il Governo, perchè riteniamo che nell'interesse degli studenti dell'università di Pavia e soprattutto nell'interesse dei nostri conservatori un impegno preciso, specifico, debba essere assunto immediatamente.

MAGRIS. Vorrei esprimere alcune considerazioni.

PRESIDENTE. Senatore Magris, le ricordo che in sede di svolgimento di interrogazioni è consentita la replica al solo interrogante. Sospendo quindi la seduta per consentirle di esprimere informalmente il suo pensiero.

I lavori, sospesi alle ore 9,40, sono ripresi alle ore 9,43.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Bucciarelli e Pagano.

BUCCIARELLI, PAGANO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in diverse occasioni le cronache giudiziarie si sono occupate dello svolgimento degli esami di maturità presso le scuole non statali legalmente riconosciute o parificate;

che in relazione al caso dell'istituto «Settembrini» di Napoli, che ha causato la sospensione dal servizio del provveditore agli studi, e di altri episodi che hanno riguardato istituti privati della città, risulterebbero fra l'altro sussistenti interventi di natura dolosa nella fase di sostituzione di quei docenti che, nominati in prima istanza, hanno poi rinunciato all'incarico adducendo motivi di salute o di famiglia;

che al preside Luigi Nespolo, già nell'anno scolastico 1992-1993 presidente presso il liceo classico «Genovesi» di una commissione di esame a cui era aggregata la scuola privata «Paolo VI», è stata negata per l'anno in corso la nomina a presidente di commissione nella città di Napoli;

che nella suddetta sede risultano nominati presidenti di commissione docenti di ruolo che in quanto tali non avrebbero potuto prece-

dere il preside Nespolo qualora la procedura automatizzata avesse avuto un regolare svolgimento;

che il suddetto preside Nespolo, in occasione della sessione di esami 1992-1993, avrebbe denunciato nella relazione finale le carenze della scuola privata aggregata al liceo «Genovesi»,

si chiede di sapere:

se il Ministro - considerando emblematici i casi specifici segnalati - intenda verificare, riferendo poi alle interroganti, le seguenti circostanze:

quali risultanze sul piano amministrativo fino a questo momento siano state tratte dagli organi dell'amministrazione scolastica sulle vicende che hanno coinvolto gli istituti della città di Napoli;

se la procedura automatica di composizione delle commissioni operanti presso le scuole legalmente riconosciute e parificate comporti di per sé un meccanismo che incentivi le rinunce dei commissari nominati in prima istanza;

quale risulti essere la percentuale di tali rinunce rispetto al totale delle relative nomine e quale il suo rapporto con la percentuale delle rinunce riguardanti le commissioni operanti nelle scuole statali, evidenziando in ordine a queste ultime la percentuale delle rinunce riguardanti le sole scuole statali a cui vengono aggregate scuole private;

se non risultino irregolarità nel mancato accoglimento della preferenza espressa dal professor Nespolo.

(3-00059)

ALOI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In merito alla problematica alla quale fanno riferimento gli onorevoli senatori interroganti, si ritiene opportuno premettere che i criteri con cui vengono disposte le nomine dalle procedure automatiche sono i medesimi sia per le commissioni operanti in istituti statali che per quelle operanti nei non statali; inoltre molte commissioni comprendono sia classi appartenenti ad istituti statali che classi provenienti da istituti non statali.

Proprio a fronte di segnalazioni riguardanti nomine disposte negli anni precedenti nell'istituto «Settembrini» di Poggiomarino, e per evitare in ogni modo eventuali ripetitività di nomina su qualsiasi istituto non statale, dall'anno scolastico 1993-94 l'Amministrazione ha previsto, in aggiunta alle altre limitazioni già disciplinate dalla normativa ed operanti sui criteri di nomina, che non siano disposte nomine per istituti e scuole pareggiate legalmente riconosciuti e convenzionati per coloro che in uno degli anni compresi nell'ultimo biennio sono stati nominati in istituti non statali, ed inoltre che in ciascuna commissione esaminatrice degli esami di maturità non possa essere nominato più di un componente proveniente dal medesimo istituto.

Quanto alla nomina del professor Luigi Nespoli, si precisa che la candidatura del predetto è stata esaminata dalle procedure automatiche secondo i criteri stabiliti dalla normativa e mediante algoritmi elaborativi concordati nei gruppi di lavoro interdirezionali.

Il professor Nespoli aveva espresso nell'apposita domanda le seguenti preferenze: Sorrento, Meta, qualsiasi sede, relativamente a commissioni sperimentali; Sorrento, Meta, Portici, Napoli, Pozzuoli, Pro-

cida, qualsiasi sede, relativamente a commissioni normali. Le procedure automatiche hanno assegnato il professor Nespoli ad una commissione sperimentale nella provincia di Brindisi, che rientra nella terza preferenza espressa (commissioni sperimentali: qualsiasi sede); non è stato possibile assegnare le prime due preferenze in quanto in tutto il distretto n. 39 di Napoli, a cui appartengono Sorrento e Meta, non sono presenti commissioni sperimentali. Avendo le procedure assegnato al professor Nespoli tale preferenza prioritaria, non si è reso necessario procedere all'esame delle successive, che sono state assegnate ad altri aspiranti.

In ogni caso non sarebbe possibile assegnare di nuovo il professor Nespoli all'istituto «Genovesi», in quanto l'attuale normativa preclude la possibilità di nominare gli aspiranti in istituti nei quali sono stati già nominati in uno dei due precedenti anni scolastici.

Quanto al fenomeno della rinuncia, che riguarda in egual misura sia le commissioni presso istituti statali che quelle in istituti non statali, nonostante vengano effettuati tutti i necessari controlli, esso è ben presente all'attenzione del Ministero. Si desidera comunque assicurare che i capi di istituto effettuano controlli fiscali nei confronti dei docenti rinunciatarî, che devono sempre supportare i motivi del loro impedimento con idonee certificazioni; ove non vengano giustificate le ragioni dell'assenza si provvede con sanzioni di carattere disciplinare.

Non sembra che tali procedure siano disattese, tant'è che negli ultimi anni scolastici sono stati attivati procedimenti disciplinari a carico di docenti rinunciatarî ed inviati rapporti alla procura della Repubblica nei casi in cui, in sede di verifica dei motivi, sia risultata la pretestuosità degli stessi.

Al momento, non è possibile fornire i dati delle rinunce riguardanti l'anno scolastico 1993-94, atteso che le relative operazioni sono tuttora in corso. Per quanto riguarda l'anno scolastico 1992-93, si fa presente che sono state effettuate 906 sostituzioni in commissioni riferenti interamente ad istituti non statali, pari al 24,39 per cento delle sostituzioni totali effettuate in tali commissioni, e 8.247 sostituzioni in commissioni riferenti interamente ad istituti statali, pari al 22,85 per cento delle sostituzioni totali effettuate in tali commissioni.

Quanto infine alle operazioni riguardanti le sostituzioni dei membri rinunciatarî, premesso che compete ai singoli provveditorati agli studi la nomina dei docenti, si precisa che le procedure automatiche per la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità predispongono, a conclusione delle operazioni di nomina, gli elenchi del personale non nominato per ciascuna provincia ed in ordine alle preferenze espresse; vengono inoltre rilasciate agli uffici periferici le funzioni per l'individuazione e la comunicazione a sistema delle sostituzioni necessarie per far fronte alle assenze. Avendo la facoltà di avvalersi dei predetti supporti che prospettano gli aspiranti nel rispetto dei criteri di nomina ed in ordine di graduatoria a livello nazionale, gli uffici periferici dispongono le nomine stesse per sostituzione e procedono, contestualmente o successivamente al provvedimento amministrativo, a registrare tali nomine nelle basi informative del sistema. Soltanto in casi di necessità gli uffici periferici

assegnano le sostituzioni ad aspiranti che non hanno presentato domanda e quindi non sono trattati dalle procedure automatiche.

Si auspica, ad ogni modo, che i predetti inconvenienti possano essere in prospettiva eliminati mediante la revisione dell'attuale sistema di composizione delle commissioni esaminatrici.

BUCCIARELLI. Signor Sottosegretario, dal momento che la materia in esame è molto tecnica, le sarei grata se volesse cortesemente farmi pervenire la risposta scritta alla interrogazione da me presentata. Desidero comunque sottolineare che quanto da lei riferito suscita alcune perplessità e benchè quando si affrontano le questioni dal punto di vista tecnico i conti sembrano sempre tornare, tuttavia ritengo che in questo caso non si sia risposto proprio per ciò che concerne il merito della nostra interrogazione.

Tale posizione è determinata anche dal fatto che, da quanto ho potuto riscontrare personalmente, nella richiesta inoltrata dal preside Nespolo secondo le procedure consentite non si faceva alcun cenno alla sede di Brindisi, ma vi erano invece indicazioni precise relative al solo comune di Napoli. A ciò si aggiunge che nelle scuole indicate nella suddetta richiesta sono stati nominati presidenti di commissione docenti di ruolo rispetto ai quali il preside Nespolo, proprio in quanto preside, avrebbe dovuto avere priorità.

Va detto inoltre che, al di là di questo episodio emblematico, ci interessava affrontare più in generale la questione della composizione delle commissioni per gli esami di maturità, entrando poi nello specifico della situazione di Napoli, anche perchè alcuni dei provvedimenti menzionati dal Sottosegretario nella prima parte della risposta — che apprezziamo — sono per l'appunto oggetto di iniziative parlamentari assunte da nostri colleghi (ad esempio dalla collega Pagano qui presente) e riguardano proprio questa città nella quale durante lo svolgimento degli esami di maturità si sono verificati episodi incredibili di cui si sono interessate anche le cronache giudiziarie; mi riferisco al caso dell'istituto «Settembrini» in cui si è giunti a sospendere dal servizio il provveditore agli studi.

Ritengo quindi che oggi il Sottosegretario abbia risposto solo parzialmente alla nostra interrogazione, e comunque soltanto sotto il profilo burocratico attraverso l'elencazione delle tecniche, degli algoritmi, delle procedure automatizzate e di tutti gli strumenti tecnologici che sono stati utilizzati — senza però alcun risultato — per la composizione delle commissioni di esame. In realtà non ci sono state fornite le informazioni utili a capire, ad esempio, per quale motivo il preside Nespolo, pur avendo richiesto la nomina a presidente di commissione in altre città, sia stato mandato invece a Brindisi, nè per quale ragione gli siano stati anteposti in graduatoria docenti che avevano meno titoli.

Inoltre, pur comprendendo le difficoltà di raccogliere dati certi relativi alle rinunce dei commissari già per l'anno scolastico 1993-94, desidero sottolineare che la nostra richiesta era in realtà molto più ampia. Infatti ci interessava conoscere quale fosse la percentuale di tali rinunce rispetto al totale delle relative nomine e quale il suo rapporto con quella delle rinunce riguardanti le commissioni che operano nelle scuole statali, evidenziando in ordine a queste ultime la percentuale delle rinunce

riguardanti le sole scuole statali a cui vengono aggregate scuole private.

Pertanto, alla luce di quanto detto, non è molto utile sapere soltanto che nell'anno scolastico 1992-93 sono state effettuate 906 sostituzioni. Ripeto, a fronte delle nostre richieste, ci è stato fornito il solo dato complessivo relativo all'anno passato; io ritengo che, con tutte le tecnologie a nostra disposizione menzionate dallo stesso Sottosegretario, non dovrebbe essere così difficile ottenere dei dati più completi.

A conclusione del mio intervento debbo quindi ribadire che le informazioni oggi fornite dal Governo sono troppo parziali per poter stabilire con chiarezza se le procedure automatizzate utilizzate per la composizione delle commissioni di esame abbiano o meno determinato ingiustizie, come ad esempio nei confronti del preside Nespolo. Inoltre ritengo che in tal modo non sia assolutamente possibile affrontare i problemi che sempre più spesso insorgono nella costituzione delle commissioni esaminatrici.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA